



il Direttore

Gestione WEB

Al Presidente
Al Direttore Generale
Ai Direttori di Dipartimento
Al Direttore della Sezione di Bologna
Al Direttore della Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio
Al Responsabile del Centro Servizi Contabilità e Bilancio
All'Ufficio Bilancio
Al Dott. Romano CAMASSI
Al Responsabile del Centro Servizi per il Coordinamento delle Attività
a Supporto della Ricerca
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegato Delibera n. 82/2020 del 25/05/2020 - Allegato A al Verbale n. 03.2020 – concernente: “Ratifica Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Alma Mater Studiorum dell'Università degli Studi di Bologna, sottoscritta in data 14 aprile 2020.”

Dott. Giovanni Torre



Delibera n. 82/2020

Allegato A al Verbale n. 03/2020

Oggetto: Ratifica Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Alma Mater Studiorum dell'Università degli Studi di Bologna, sottoscritta in data 14 aprile 2020.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto legislativo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21/12/2017, e pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018) e, in particolare, l'art. 7, comma 6, lett. c), il quale prevede che il Presidente: *"adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione nei casi di necessità e urgenza da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso"*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 286/2016 del 27/4/2016, con il quale il Prof. Carlo DOGLIONI è stato nominato Presidente dell'INGV;

VISTA la Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Università degli Studi di Bologna;

RAVVISATA la necessità di procedere alla sottoscrizione della Convenzione in questione, finalizzata al finanziamento di n. 1 borsa di studio nell'ambito del corso di Dottorato di Ricerca in "Il Futuro della Terra, Cambiamenti Climatici e Sfide Sociali" - 36° ciclo - A.A. 2020/2021, in aggiunta a quelle che saranno bandite dagli Organi Accademici competenti;

TENUTO CONTO dell'urgenza a procedere;

su proposta del Presidente,

DELIBERA

Di ratificare la Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Alma Mater Studiorum dell'Università degli Studi di Bologna, sottoscritta in data 14 aprile 2020.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.



Roma, 25/05/2020

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

	CONTRATTO DI EROGAZIONE LIBERALE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1	
	BORSA DI STUDIO NELL'AMBITO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN	
	IL FUTURO DELLA TERRA, CAMBIAMENTI CLIMATICI E SFIDE SOCIALI - 36°	
	CICLO - A.A. 2020/2021	
	TRA	
	l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito denominata	
	"Università"), con sede legale in Bologna, Via Zamboni n. 33, C.F.	
	80007010376, P.IVA 01131710376, rappresentata dalla Dott.ssa Daniela	
	Taccone, Dirigente dell'Area Formazione e Dottorato, domiciliata presso la	
	sede dell'Ateneo medesimo, indirizzo pec scriviunibo@pec.unibo.it ,	
	debitamente autorizzata alla stipula del presente Contratto (di seguito	
	"Contratto")	
	E	
	l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV (di seguito	
	denominata "Impresa"), con sede legale in Via di Vigna Murata, 605 – 00143	
	– Roma (RM), C.F. e P.IVA 06838821004 rappresentato dal dott. Carlo	
	Doglioni, indirizzo pec aoo.roma@pec.ingv.it debitamente autorizzato alla	
	stipula del presente Contratto,	
	di seguito denominate congiuntamente anche "le Parti"	
	VISTO CHE	
	– l'Università ha intenzione di attivare, per il 36° ciclo – A.A. 2020/2021, il	
	corso di Dottorato di Ricerca in "Il Futuro della Terra , Cambiamenti	
	Climatici e Sfide Sociali" , della durata di 3 anni	
	– che l'art. 4 della legge 210/1998, come modificato dall'art. 19 della legge	
	240/2010, consente agli Atenei di coprire gli oneri per il finanziamento	
		1

	delle borse di studio in favore dei dottorati di ricerca mediante	
	convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria;	
	– l'Ente finanziatore si è reso disponibile, tramite trasmissione di apposita	
	lettera di intenti (nostro prot. 72414 del 2/04/2020), a finanziare una	
	borsa di studio nell'ambito del corso di dottorato in "Il Futuro della Terra	
	, Cambiamenti Climatici e Sfide Sociali" , della durata di 3 anni - 36°	
	ciclo – A.A. 2020/2021;	
	– che dalla lettera citata si evince che l'Ente finanziatore è interessato allo	
	svolgimento ed allo sviluppo di attività di ricerca nei settori disciplinari	
	per i quali è istituito il corso di dottorato di cui sopra, con particolare	
	riferimento all'ambito della <i>"Ricostruzione dell'impatto materiale e</i>	
	<i>sociale di eventi naturali estremi del passato (terremoti, eruzioni</i>	
	<i>vulcaniche, tsunami, eventi meteorologici, ecc.);</i>	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – Oggetto del Contratto	
	L'Ente finanziatore dona all'Università, che accetta, l'importo di € 62.429,20	
	e dichiara che trattasi di donazione di modico valore, ai sensi dell'art. 783	
	c.c., anche in rapporto alle condizioni economiche dello stesso donante.	
	L'Università si impegna a bandire n. 1 borsa di studio nell'ambito del corso di	
	Dottorato di Ricerca in "Il Futuro della Terra , Cambiamenti Climatici e	
	Sfide Sociali " - 36° ciclo – A.A. 2020/2021, in aggiunta a quelle che saranno	
	bandite dagli Organi Accademici competenti.	
	– La suddetta borsa di studio sarà messa a concorso secondo le disposizioni,	
	i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente in	
	materia. La borsa di studio sarà dedicata allo svolgimento di attività di	
		2

	ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Università trasmessa tramite	
	pec aoo.roma@pec.ingv.it , il pagamento di eventuali adeguamenti	
	dell'importo della borsa di studio in conseguenza di aumenti deliberati dal	
	Ministero competente e/o eventuali maggiori oneri imposti da sopravvenute	
	disposizioni legislative e regolamentari, con effetto dalla data di decorrenza	
	dell'aumento. Le somme di cui al presente articolo saranno versate dall'Ente	
	finanziatore nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo Art. 3.	
	In caso di mancata assegnazione della borsa messa a concorso il contratto si	
	considera valido per il medesimo corso di Dottorato del ciclo successivo.	
	In caso di rinuncia e/o esclusione le somme eventualmente versate e non	
	utilizzate saranno destinate al ciclo di Dottorato successivo.	
	Art. 3 – Modalità di versamento dell'importo	
	L'Ente finanziatore si impegna a versare la somma complessiva di €	
	62.429,20 , in un'unica soluzione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla	
	stipula del presente Contratto e comunque non oltre il 30 luglio 2020 in modo	
	da garantire la regolare erogazione della borsa di studio a partire dall'inizio	
	dell'Anno Accademico (1° novembre).	
	Il versamento degli importi previsti nel presente Contratto dovrà avvenire	
	mediante bonifico bancario a favore di Alma Mater Studiorum – Università	
	di Bologna, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, Conto di	
	Contabilità Speciale 0037200, con causale “Corso di dottorato in Il Futuro	
	della Terra , Cambiamenti Climatici e Sfide Sociali -- 36° Ciclo – borsa di	
	studio finanziata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia –	
	INGV”.	
	Di tale versamento dovrà essere data contestuale comunicazione al Settore	
		4

	Dottorato di Ricerca (aform.findottricerca@unibo.it).	
	Art. 4 – Concorso di ammissione	
	Per quanto concerne la disciplina relativa alle selezioni a evidenza pubblica per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia e a quanto previsto dal Regolamento in materia di corsi di dottorato dell'Università.	
	In particolare la commissione esaminatrice incaricata della valutazione comparativa dei candidati, purché il presente contratto sia stipulato prima della data di inizio delle prove, può essere integrata da un membro esperto in rappresentanza dell'Ente finanziatore al fine di esprimere un giudizio sull'idoneità dei candidati che concorrono per l'assegnazione della borsa di studio oggetto del finanziamento. In questo caso le spese di partecipazione dell'esperto ai lavori della commissione sono a carico dell'Ente finanziatore; è consentita, comunque, la partecipazione in modalità telematica a tutte le fasi della selezione.	
	L'Ente finanziatore potrà designare il membro esperto comunicandolo ad aform.udottricerca@unibo.it.	
	Art. 5 – Svolgimento delle attività	
	Il conferimento della borsa di studio oggetto del presente Contratto non dà luogo a rapporti di lavoro subordinato, né con l'Università, né con l'Ente finanziatore, e non determina diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.	
	Il beneficiario della borsa di studio sarà sottoposto agli obblighi e sanzioni previsti dal Regolamento in materia di corsi di dottorato dell'Università.	
	L'Università si impegna a rendere accessibili al dottorando le risorse	
		5



	(laboratori, supporto tecnico, attrezzature) nelle disponibilità del corso di	
	dottorato.	
	Per tale dottorando, al supervisore individuato dal Collegio dei docenti del	
	corso di dottorato, potrà essere affiancato un co-supervisore scelto dall'Ente	
	Finanziatore.	
	L'Ente finanziatore designerà il co-supervisore.	
	Il candidato beneficiario della borsa di studio, di cui all'Art. 1 del presente	
	Contratto, potrà svolgere parte della propria attività formativa presso l'Ente	
	finanziatore, con la collaborazione del personale dell'Ente finanziatore e con	
	l'utilizzo di strumentazione di proprietà di quest'ultimo.	
	Le attività svolte presso le strutture dell'Ente finanziatore saranno attuate nei	
	limiti consentiti dal Regolamento in materia di corsi di dottorato	
	dell'Università.	
	Il dottorando beneficiario della borsa di studio finanziata in base al presente	
	Contratto è coperto con assicurazione dell'Università contro gli infortuni che	
	dovesse subire durante lo svolgimento delle attività connesse al corso di	
	dottorato, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che	
	dovesse involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante	
	l'effettuazione delle predette attività.	
	Il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs.	
	81/2008 e ss.sm.ii., è individuato nell'Università. Il dottorando beneficiario	
	della borsa di studio è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni	
	in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività,	
	osservando quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare	
	gli obblighi dell'art. 20 del citato decreto, oltre che le indicazioni fornite dai	
		6

responsabili della struttura ospitante.

Art. 6 – Proprietà dei risultati e confidenzialità

Tenuto conto della natura di erogazione liberale oggetto del presente Contratto, l'Ente finanziatore riconosce di non vantare alcun diritto sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando nell'ambito dell'attività di ricerca.

In ogni caso le Parti, ciascuna per proprio conto, si impegnano a garantire l'assunzione degli obblighi di confidenzialità in relazione ai risultati delle attività di ricerca e/o alle informazioni confidenziali detenute da ciascuna e trasmesse al dottorando.

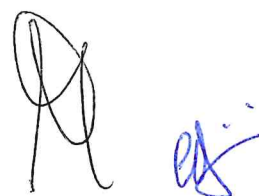
Salvo che nei casi previsti dalla legge o in ottemperanza ad obblighi derivanti da procedure amministrative o giudiziarie o dal presente Contratto stesso, ciascuna delle Parti, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori e/o società collegate, si impegna a tenere strettamente riservati i dati e le informazioni relativi ai risultati delle attività svolte dal dottorando e le informazioni a questo trasmesse dalle Parti, nonché a vincolare quest'ultimo a medesimi doveri di riservatezza.

Art. 7 - Durata

Il presente Contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso da ambo le Parti e termina con la conclusione della carriera da parte del Dottorando, salvo i casi di rinuncia, sospensione o esclusione previsti dal Regolamento in materia di corsi di Dottorato dell'Università emanato con DR 1468/2016 e ss.mm.ii.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come



	modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, per l'adeguamento.	
	alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del 27 aprile 2016, relativo	
	alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati	
	personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e tutta la normativa	
	nazionale in materia di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di	
	essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati	
	personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della	
	esecuzione del presente contratto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti	
	con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi	
	reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di	
	compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli	
	archivi elettronici o cartacei di detti dati.	
	Ai sensi della normativa di cui al comma precedente, tali trattamenti saranno	
	improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di	
	norme di sicurezza.	
	Sottoscrivendo il presente contratto le Parti dichiarano di essersi	
	reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata	
	normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del	
	responsabile del trattamento.	
	Art. 9 – Foro competente	
	Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che	
	dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto.	
	Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di	
	composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi	
	controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del	
		8

presente Contratto, sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Bologna.

Art. 10 – Registrazione gratuita

Il presente Contratto è sottoscritto in forma digitale ed è esente da imposta e per esso si richiede la registrazione gratuita e l'esenzione dal bollo, ai sensi dell'art.3 c. 1 e 55 c.2 del D.Lgs.31 ottobre 1990 n. 346 ed ai sensi dell'art.1 commi 353 e 354 della legge n.266/2005, in quanto trattasi di erogazione liberale a favore dell'Università per scopi esclusivi di assistenza, studio, ricerca scientifica, istruzione.

Art. 11 – Modicità del valore della donazione

La donazione di cui al presente Contratto deve, anche in considerazione delle condizioni economiche del donante, ritenersi di modico valore ai sensi dell'art.783 c.c. e per essa non necessita la stipula di atto notarile.

Per l'Università

Per l'Ente finanziatore

La Dirigente

Il Legale rappresentante

(Dott.ssa Daniela Taccone)

(Dott. Carlo Doglioni)

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

Firmato digitalmente da
DOGLIONI CARLO
C. IT

